SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 259**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1993

Interventi urgenti diretti a fronteggiare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella zona del lago Maggiore in provincia di Novara e Varese dal 7 ottobre 1993: integrazione dell'ordinanza n. 2332/FPC del 4 ottobre 1993. (Ordinanza n. 2336/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza n. 2332/FPC del 4 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza n. 2332/FPC del 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 ottobre 1993, con la quale è stata, fra l'altro, assegnata al prefetto di Novara la somma di lire un miliardo per fronteggiare interventi di somma urgenza conseguenti ad eccezionali precipitazioni piovose verificatesi dal 23 al 25 settembre 1993;

Considerato che dal giorno 7 ottobre 1993 la zona del lago Maggiore è colpita da violenti e persistenti nubifragi abbattutisi anche in territorio svizzero che hanno determinato un eccezionale sollevamento del livello delle acque del lago stesso con conseguenti inondazioni di numerosi comuni siti lungo le sue sponde, nonché gravi danni agli impianti fognari, agli acquedotti ed alla viabilità;

Tenuto conto che a seguito di tale evento si è dovuto procedere all'immediata sistemazione alloggiativa delle persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni invase dalle acque, all'immediato sgombero di detriti e di materiale franato;

Visto il telex n. 5339/20-3/GAB. in data 9 ottobre 1993 con il quale il prefetto di Novara rappresenta l'urgente necessita che gli venga attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per la realizzazione degli interventi di somma urgenza ed assistenza resisi necessari a seguito dell'evento di cui sopra e ciò allo scopo di evitare più gravi e maggiori danni alle persone e alle cose colpite;

Visto il telex n. 1361/93 in data 13 ottobre 1993 con il quale il prefeto di Varese chiede, per gli stessi motivi, l'erogazione di un contributo straordinario di lire 500 milioni;

Ravvisando pertanto la necessità di disporre l'erogazione di un nuovo contributo straordinario di lire 2 miliardi a favore del prefetto di Novara, oltre quello già concesso con l'ordinanza n. 2332/FPC in data 4 ottobre 1993, e di lire 500 milioni a favore del prefetto di Varese;

Atteso che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 ottobre 1993 ha preso atto della grave situazione di disagio venutasi a creare per le popolazioni residenti nelle predette province a causa degli eventi meteorici di cui è cenno, dei danni da questi prodotti e dei connessi interventi di somma urgenza e assistenza espletati dai summenzionati prefetti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare gli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti alle eccezionali manifestazioni piovose verificatesi dal giorno 7 ottobre 1992 nella zona del lago Maggiore, onde evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, è assegnata al prefetto di Novara la somma di lire 2 miliardi, oltre quella attribuitagli con ordinanza n. 2332/FPC in data 4 ottobre 1993, ed al prefetto di Varese la somma di lire 500 milioni.

2. I citati prefetti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 possono adottare i provvedimenti necessari anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

3. I prefetti di Novara e di Varese sono delegati alla gestione delle somme indicate al comma 1 con l'osservanza, ai fini della rendicontazione della spesa, dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e dovranno riferire, entro il termine di sei mesi, al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi effettuati.

Art. 2.

1. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni di cui all'art. 1 viene posto a carico del Fondo per la protezione civile, a valere sulla residua disponibilità di cui all'ordinanza n. 2327/FPC in data 29 luglio 1993.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A6141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 ottobre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di dietista in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, art. 81, relativo all'identificazione dei profili professionali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Vertogen Bernadette;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 luglio 1993;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «dietista» conseguito in Olanda in data 5 febbraio 1988 dalla sig.ra Vertogen Bernadette, nata a Nijmegen (Paesi Bassi) il 20 giugno 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115..

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A6094

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 ottobre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Enea», in S. Cipriano d'Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Enea», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso a riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa «Enea», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita con rogito notaio Dongiacomo Nicola in data 19 gennaio 1972, repertorio n. 2207, iscritta al n. 12/72 registro società del tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il Davide Cortellessa, nato a Napoli il 22 marzo 1958 è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa. Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale.

Roma, 6 ottobre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6167

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1993.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1993-31 agosto 1994, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 36 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici».

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto,• la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 301 del 23 dicembre 1992), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 16,375% per il periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1993-31 agosto 1994;

Visti i tassi di interesse applicati al 31 agosto 1993 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1993-31 agosto 1994, all'11,875%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

93A6118

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 ottobre 1993

Modificazione delle tariffe applicate alla società Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunication) per l'utilizzazione di circuiti affittati.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP (Società italiana per le telecomunicazioni), approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1989, con il quale sono determinati i canoni per l'affitto di circuiti analogici e numerici a regime europeo;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991, con il quale la società Swift è stata autorizzata fino al 31 dicembre 1991 a gestire proprie reti di telematica e sono state altresì fissate le tariffe di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991, con il quale sono state stabilite le nuove zone tariffarie per il servizio telefonico a regime europeo;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1991, con il quale sono stati fissati i nuovi canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti a regime europeo (Tab. 1 e Tab. 2);

Vista la raccomandazione D1 del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che esclude la tassazione a volume di traffico nell'interconnessione con le reti pubbliche di circuiti affittati a privati;

Vista la direttiva n. 90/387/CEE emanata in data 28 giugno 1990 relativa alla realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) come mezzo per l'istituzione del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni e, in particolare, l'art. 3 nel quale sono indicati i principi fondamentali di obiettività, trasparenza ed assenza di discriminazione;

Vista la direttiva n. 90/388/CEE emanata in data 28 giugno 1990 in tema di concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, che prevede, tra l'altro, la liberalizzazione del servizio di trasmissione dati;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), che detta i principi di delega per l'attuazione delle sopracitate direttive, ed in particolare gli articoli 69 e 72;

Vista la direttiva n. 92/44/CEE emanata in data 5 giugno 1992 in tema di applicazione della fornitura di una rete aperta (ONP) alle linee affittate, in corso di recepimento;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, per l'attuazione della direttiva n. 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Considerato che gli atti comunitari, seppure non formalmente recepiti, hanno efficacia immediata nell'ordinamento di ciascun Stato membro e pertanto

l'osservanza di essi risulta obbligatoria anche in Italia, come affermato, fra l'altro, dalla Corte costituzionale italiana con sentenza n. 168 del 18 aprile 1991;

Tenuto conto che i principi stabiliti nei predetti atti legislativi hanno determinato il superamento di alcune disposizioni tariffarie contenute nel decreto ministeriale 31 dicembre 1990 sopra citato e che risulta necessario procedere alla parziale modifica del detto decreto eliminando la tariffazione binaria (comprensiva di canone ridotto al 60% e corrispettivo rapportato al volume del traffico svolto);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° luglio 1991, per il traffico svolto sulla tratta italiana del circuito internazionale della rete di telecomunicazioni interbancaria della società Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunication) si applica la tariffa fissa pari al 100% dei canoni di locazione dei circuiti utilizzati.

Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1993
Registro n. 13 Poste, foglio n. 256

93A6119

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 ottobre 1993.

Istituzione della tassa d'ingresso al museo archeologico e «Cripta degli scavi» della basilica di Santa Maria Assunta di Aquileia.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Vista la nota n. 2801 del 21 marzo 1993 della soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Trieste, relativa all'accordo stipulato tra la soprintendenza stessa e l'arcidiocesi di Gorizia, ai fini della migliore tutela e valorizzazione della «Cripta degli scavi», di proprietà demaniale, situata negli ambienti sottostanti la basilica di Santa Maria Assunta in Aquileia;

Considerato che è stato rilevato che la tassa d'ingresso per la «Cripta degli scavi» veniva riscossa dall'arcidiocesi di Gorizia;

Vista la nota n. 4924 del 13 maggio 1993 con la quale è stata imposta la restituzione delle somme incassate con versamento sul cap. 2581;

Ritenuto necessario istituire la tassa di L. 2.000 per l'accesso alla «Cripta degli scavi» della basilica di Santa Maria Assunta, stante l'obbligo di garantire l'introito del biglietto all'erario dello Stato;

Considerato che attualmente il biglietto di ingresso per il museo archeologico di Aquileia è di L. 6.000;

Considerata l'opportunità di provvedere alla riscossione di un unico biglietto d'ingresso sia per il museo archeologico di Aquileia che per la suddetta cripta;

Sentito il comitato di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 502;

Decreta:

È istituita la tassa di L. 8.000 per l'ingresso al museo archeologico di Aquileia e alla cosiddetta «Cripta degli scavi» della basilica di Santa Maria Assunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1993

Il Ministro: RONCHEY

93A6120

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 luglio 1993.

Autorizzazione al Consorzio per la certificazione - Istituto ricerche Breda - TUV Italia - TUV Bayern, in Milano, al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la certificazione - Istituto ricerche Breda - TUV Italia - TUV Bayern, con sede in Milano, viale Sarca, 336, ha chiesto di essere autorizzato, a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che l'Istituto ricerche Breda S.p.a. per la certificazione ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404 CEE,

Rilevato che dalla documentazione pervenuta l'Istituto ricerche Breda risulta avere in dotazione il personale e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei compiti previsti dalle direttive n. 87/404 e n. 90/488,

Decretano:

Art. 1.

Il Consorzio per la certificazione - Istituto ricerche Breda - TUV Italia - TUV Bayern, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite avvalendosi dei laboratori, delle attrezzature e del personale dell'Istituto ricerche Breda.

Art. 2.

Il Consorzio per la certificazione - Istituto ricerche Breda - TUV Italia - TUV Bayern, esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

Il Consorzio per la certificazione - Istituto ricerche Breda - TUV Italia - TUV Bayern, esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

Il Consorzio per la certificazione - Istituto ricerche Breda - TUV Italia - TUV Bayern, attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Art. 5.

La presente autorizzazione ha una validità di anni due e può essere rinnovata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

93A6096

DECRETO 9 luglio 1993

Autorizzazione all'Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria - Igea Marina, al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione,

Vista l'istanza con la quale l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria - Igea Marina (Forlì), via Rossini, 2, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate, con esclusione di quelli che interessano problemi di sicurezza dall'incendio;

Considerato che l'Istituto Giordano ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404/CEE;

Decretano:

Art. 1.

L'Istituto Giordano è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto Giordano esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

L'Istituto Giordano esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

L'Istituto Giordano attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate, dandone comunicazione ai Ministeri interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

93A6097

DECRETO 25 ottobre 1993

Designazione dell'Istituto italiano della saldatura di Genova quale organismo incaricato di rilasciare attestati di conformità, per la certificazione di saldatrici elettriche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Vista l'istanza del 19 gennaio 1993 con la quale l'Istituto italiano della saldatura di Genova ha chiesto di essere designato quale organismo incaricato di rilasciare attestati di conformità, nel campo di propria competenza, per la certificazione di saldatrici elettriche, ai sensi della predetta legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti necessari;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto italiano della saldatura di Genova è designato, quale organismo incaricato di rilasciare attestati di conformità, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per le saldatrici elettriche.

Il suddetto organismo. è incaricato altresì, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 791, di predisporre relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della stessa legge.

Art. 2.

L'Istituto italiano della saldatura è designato altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 791, quale organismo incaricato di rilasciare un marchio di conformità alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della stessa legge limitatamente alle saldatrici elettriche.

Art. 3.

L'Istituto italiano della saldatura è tenuto a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni sei mesi, l'elenco dei marchi e degli attestati rilasciati ai sensi della legge n. 791, nonché ad inviare copia delle relazioni formulate ai sensi dell'art. 8 della stessa legge e dei pareri espressi ai sensi dell'art. 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

Il predetto organismo dovrà altresì, tenere a disposizione delle amministrazioni pubbliche, adeguata documentazione sulle richieste e concessioni di marchi, attestati, relazioni e pareri di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Le spese occorrenti per la concessione del marchio, degli attestati, delle relazioni e dei pareri rilasciati ai sensi del presente decreto sono a carico dei richiedenti.

Le tariffe praticate dall'Istituto italiano della saldatura e le loro eventuali variazioni, sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di revocare la designazione sopraindicata in presenza di inadempienze agli obblighi previsti o di irregolare svolgimento dei compiti demandati.

Roma, 25 ottobre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

93A6098

DECRETO 25 ottobre 1993

Autorizzazione all'Istituto di certificazione industriale per la meccanica, in Milano, al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 dicembre 1991 concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di certificazione industriale per la meccanica, con sede in Milano, via G. Giardino n. 4 e laboratorio in viale Sarca n. 336, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che l'Istituto di certificazione industriale per la meccanica ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404/CEE;

Rilevato che dalla documentazione pervenuta l'Istituto di certificazione industriale per la meccanica risulta avere il personale e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei compiti previsti dalle direttive n. 87/404 e n. 90/488;

Decretano:

Art. 1.

L'Istituto di certificazione industriale per la meccanica è autorizzato al rilascio della certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto di certificazione industriale per la meccanica esercita anche la verifica CEE di conformità prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

L'Istituto di certificazione industriale per la meccanica esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

L'Istituto di certificazione industriale per la meccanica attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

93A6099

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 1993.

Modalità per l'iscrizione degli intermediari finanziari nello «elenco speciale» tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

IL GOVERNATORE

Visto il Capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito «legge»);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 agosto 1993 (di seguito «decreto») che ha determinato i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati gli intermediari finanziari da iscrivere nell'«elenco speciale» tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge;

Visto l'art. 3, comma 1 del decreto a norma del quale la Banca d'Italia predetermina le modalità di iscrizione nell'«elenco speciale»;

Emana

le disposizioni, che si riportano in allegato, riguardanti le modalità cui gli intermediari finanziari si attengono per l'iscrizione nell'«elenco speciale».

Roma, 25 ottobre 1993

Il Governatore: FAZIO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

*degli intermediari finanziari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-*bis *del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nell'elenco speciale di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo provvedimento legislativo*

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Gli intermediari finanziari, per i quali ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 (cfr. allegato *A*) del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993 (di seguito «Decreto»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1993 presentano domanda di iscrizione nell'elenco speciale, a firma del legale rappresentante della società, alla filiale della Banca d'Italia nella cui provincia ha sede legale l'intermediario finanziario. Ove la sede legale non coincida con la direzione centrale, si fa riferimento alla provincia in cui ha sede quest'ultima.

La domanda può essere inviata alla filiale competente anche a mezzo di raccomandata a r. In tale caso, il termine di cui al successivo paragrafo 4, decorre dal giorno in cui la domanda perverrà alla filiale della Banca d'Italia.

2. CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda, che può essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato *B*, riporta quanto di seguito specificato:

le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;

la denominazione sociale, la sede legale (e la sede della direzione centrale ove non coincida con quella legale), l'ammontare del capitale sociale versato,

gli estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito «Legge»),

l'indicazione dell'attività svolta e della condizione in forza della quale è richiesta l'iscrizione. In proposito, si precisa quanto segue:

I) qualora la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata in quanto trattasi di intermediario finanziario che può essere ammesso al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 481/1992 e dell'art. 18 della Direttiva CEE 89/646 vanno indicati:

I *a*) l'ente o gli enti creditizi che controllano per almeno il 90% la società e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto dell'intermediario finanziario;

I *b*) il gruppo creditizio di appartenenza ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata.

II) qualora, in relazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 6 del decreto, la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata da intermediari finanziari legati da un rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, per i quali le condizioni di iscrizione nell'elenco speciale sono verificate a livello consolidato:

II *a*) ciascun intermediario istante è tenuto ad indicare gli intermediari controllanti o controllati che sono tenuti a presentare analoga domanda di iscrizione nell'elenco speciale;

II *b*) per verificare la sussistenza dei parametri quantitativi che determinano l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale si deve procedere all'«aggregazione integrale» delle poste patrimoniali dei bilanci dei soggetti legati da rapporti di controllo. A tal fine gli intermediari interessati, partendo dalle situazioni patrimoniali di fine periodo, dovranno:

a) eliminare i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese interessate;

b) compensare le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nell'aggregazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto (1) delle stesse;

c) sommare le poste patrimoniali rilevanti ai fini della verifica in discorso;

gli esponenti aziendali (e le relative funzioni) in possesso del requisito di professionalità ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 della legge, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;

l'attestazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;

l'attestazione dell'avvenuto accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

1) copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;

2) copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi e scheda informativa di cui all'allegato *C*;

3) l'elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza, redatto utilizzando lo schema allegato *D*.

(1) Il patrimonio netto è determinato come somma algebrica di: capitale o fondo di dotazione, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi finanziari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio, perdite portate a nuovo e perdita d'esercizio.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presentano la domanda di iscrizione nell'elenco speciale entro e non oltre novanta giorni dalla predetta data.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale, per i quali le condizioni per l'iscrizione nell'elenco speciale si verificano in un momento successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, presentano la domanda di iscrizione nell'elenco speciale entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione medesima. Si ricorda che le condizioni quantitative di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto, devono essere verificate per due esercizi successivi e vanno accertate con riferimento ai bilanci approvati.

Per le società di nuova costituzione le quali, in relazione all'attività svolta, sono tenute ad iscriversi nell'elenco speciale, la domanda di iscrizione va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio italiano cambi, dell'iscrizione della società nell'elenco generale. Analogo termine si applica qualora trattasi di società costituite per le quali l'obbligo di iscrizione sia nell'elenco generale sia nell'elenco speciale deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE.

La Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega — entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste — l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

5. CONTENUTO DELL'ELENCO SPECIALE.

L'elenco speciale contiene le seguenti indicazioni:

denominazione, forma giuridica e sede legale dell'intermediario finanziario (nonché sede della direzione centrale, ove diversa da quella della sede legale);

data di iscrizione nell'elenco speciale;

attività che ha comportato l'iscrizione nell'elenco speciale.

L'elenco speciale è disponibile presso le filiali della Banca d'Italia.

ALLEGATO *A*

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 agosto 1993.

Determinazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dei criteri in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-*bis*, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

(Omissis).

Art. 2 *(Soggetti tenuti all'iscrizione all'elenco speciale)*. — 1. I soggetti da iscrivere nell'elenco speciale sono individuati nell'ambito degli intermediari che hanno per oggetto prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. L'attività deve essere esercitata nei confronti del pubblico; restano esclusi gli intermediari che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Sono comprese le società che erogano credito al consumo anche se nell'ambito dei propri soci.

3. Non sono tenuti all'iscrizione all'elenco speciale gli intermediari nei cui confronti si applica la deroga prevista dall'art. 8, comma 2-*ter*, della legge.

Art. 3 *(Criteri per l'individuazione degli intermediari)*. — 1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari di cui all'art. 2, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia con le modalità dalla stessa predeterminate, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto — l'iscrizione all'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

2. Sussiste l'obbligo di iscrizione:

a) per le società esercenti la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che abbiano:

un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 5, ovvero;

un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 500 miliardi, indipendentemente dal livello di indebitamento;

b) per le società esercenti attività di assunzione di partecipazioni che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1;

c) per le società esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni e di concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle società partecipate che abbiano:

un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1;

un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 500 miliardi, indipendentemente dal livello di indebitamento;

d) per le società esercenti attività di intermediazione in cambi;

e) per le società esercenti attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;

f) per le società, esercenti una o più delle attività indicate all'art. 2, commi 1 e 2, per le quali ricorrano le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

3. La disposizione di cui al precedente comma 2 non trova applicazione nei confronti:

degli organismi di garanzia collettiva fidi ivi compresi quelli di cui al capo V della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per quanto concerne i soggetti sub *a)*;

dei soggetti esercenti attività di intermediazione di valuta senza assunzione di rischi in proprio, con riferimento ai soggetti sub *d)*;

delle società che svolgono l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito finalizzata esclusivamente ad agevolare la commercializzazione di prodotti e servizi offerti da società del gruppo di appartenenza, per quanto riguarda i soggetti sub *e)*.

Art. 4 *(Sussistenza dei criteri)*. — 1. Le condizioni quantitative, di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per l'iscrizione all'elenco speciale vanno accertate con riferimento ai bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi.

2. Il volume di attività finanziaria è determinato dalla somma dei seguenti elementi dell'attivo patrimoniale al netto delle rettifiche di valore:

a) cassa e disponibilità;

b) crediti verso enti creditizi;

c) crediti verso enti finanziari;

d) crediti verso clientela;

e) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, ivi compresi i titoli di Stato;

f) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;

g) partecipazioni, incluse quelle nei confronti di imprese del gruppo;

h) beni dati in locazione finanziaria — per l'importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di locazione finanziaria — e beni in attesa di essere ceduti in locazione finanziaria, compresi quelli in possesso dell'intermediario a seguito della risoluzione di precedenti contratti o del mancato riscatto del bene da parte del locatario;

i) immobilizzazioni materiali ad uso funzionale;

l) ratei e risconti attivi per interessi maturati;

m) crediti di firma (garanzie rilasciate e impegni);

n) qualunque altra posta dell'attivo contabile comprese le operazioni fuori bilancio, relativa all'esercizio di attività di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 356.

3. Per le società che svolgono l'attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* — non congiuntamente con quella di cui alla lettera *b)* — l'elemento di cui al precedente comma 2, lettera *g)*, include unicamente le partecipazioni detenute in enti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché nelle società che svolgono attività strumentali.

4. L'ammontare dell'indebitamento è determinato dalla somma dei debiti contratti e dei finanziamenti in conto capitale.

5. L'ammontare del patrimonio è determinato dalla somma algebrica dei seguenti elementi del passivo dello stato patrimoniale:

a) capitale versato o fondo di dotazione;

b) sovrapprezzi di emissione;

c) riserve:

riserva legale;
riserva per azioni o quote proprie;
riserve statutarie;
riserve di rivalutazione;
altre riserve;

d) fondo per rischi finanziari generali;

e) utili o perdite a nuovo;

f) utili o perdite d'esercizio.

6. Qualora un intermediario esercente attività di concessione di finanziamenti ovvero di assunzione di partecipazioni detenga il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, di un altro intermediario della medesima categoria, l'accertamento — di cui al precedente comma 1 — in capo alla controllante e alla controllata va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento (volume di attività finanziaria, patrimonio e indebitamento) a livello consolidato; la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, comporta l'obbligo di iscrizione in capo sia alla controllante che alla controllata.

7. La perdita di una delle condizioni, indicate all'art. 3, comma 2, che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venir meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad almeno due esercizi chiusi consecutivi.

(Omissis).

ALLEGATO *B*

MODELLO DI DOMANDA

di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Alla Banca d'Italia - Filiale di......
....

OGGETTO: (denominazione della società)..
Domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 197/1991.

La società...
codice fiscale n. .... iscritta in data..........................
nell'elenco generale di cui all'art. 6 della legge n. 197/1991 (1)........
.... sede legale in .... via (2)............................,
(telefono, telex, telefax) (3)... nella persona del sottoscritto (generalità e veste legale della persona che sottoscrive la domanda)...
chiede l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 197/1991, in quanto (riportare la motivazione per cui si richiede l'iscrizione nell'elenco speciale, utilizzando le formulazioni riportate nell'allegato 1):
....
....
....

A tal fine:

attesta che:

a) il capitale sociale versato della società è di L. ....;

b) gli esponenti aziendali in possesso del requisito di professionalità ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 197/1991 sono i seguenti (indicare le generalità complete degli esponenti aziendali, le relative funzioni nonché la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento):...
....
....;

c) gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 197/1991, per essere stati i medesimi accertati (indicare la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento):...
....;

d) il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale è stato accertato secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Allega:

1) copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;

2) copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi e scheda informativa (4);

3) elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza (5).

Data, ...

Firma ....

---

(1) Indicare gli estremi della comunicazione U.I.C. e il numero di iscrizione nell'elenco generale.

(2) Indicare anche la sede della Direzione centrale, se allocata in luogo diverso dalla sede legale.

(3) Indicare solo il numero del telefono, telex e telefax della Direzione centrale, se allocata in luogo diverso da quello della sede legale.

(4) La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema «Allegato C».

(5) Per ciascun esponente aziendale è redatta una scheda «Allegato *D*».

ALLEGATO 1

La società esercita:

1. L'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ha presentato, negli ultimi due esercizi chiusi, giusta le risultanze di bilanci approvati:

1.*a)* un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 5;

1.*b)* un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 500 miliardi.

2. L'attività di assunzione di partecipazioni e ha presentato, negli ultimi due esercizi chiusi — giusta le risultanze dei bilanci approvati — un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1.

3. L'attività di assunzione di partecipazioni e concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle società partecipate e ha presentato, negli ultimi due esercizi chiusi, giusta le risultanze dei bilanci approvati:

a) un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1:

b) un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 500 miliardi.

4. L'attività di assunzione di partecipazioni di concessione di finanziamenti (cancellare la condizione che non ricorre), è controllante di controllata da (cancellare la condizione che non ricorre) altre società esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni ovvero concessione di finanziamenti e a livello consolidato ha presentato negli ultimi due esercizi chiusi, giusta le risultanze dei bilanci approvati (specificare quale dei parametri quantitativi di cui ai punti 1, 2 e 3 ricorre)..............
....

A tal fine si fa presente che le società controllanti controllate (cancellare la condizione che non ricorre), tenute all'iscrizione nell'elenco speciale si sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del tesoro 27 agosto 1993, sono (indicare la denominazione e la sede legale delle controllanti controllate):
....
....

5. L'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio.

6. L'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito.

7. Una o più delle attività di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro 27 agosto 1993 e può essere ammessa al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 e dell'art. 18 della direttiva CEE n. 89/646. A tal fine dichiara che:

a) l'ente o gli enti creditizi che controllano la società per almeno il 90% sono i seguenti (indicare la denominazione dell'ente o degli enti creditizi controllanti e la relativa percentuale di partecipazione al capitale della società): ....
....
....;

b) il gruppo creditizio di appartenenza ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata è il seguente: ....
....
....

ALLEGATO C

SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione sociale e sede legale (ovvero sede della Direzione centrale, ove non coincida con la sede legale)..............................

Socio soci di controllo..
....

Numero di dipendenti e ripartizione tra dirigenti e impiegati ...
....

Numero sedi secondarie ....

Sistema utilizzato per il collocamento dei prodotti e servizi......
....

Descrizione tipo di operazioni e servizi offerti ....
....

Organigramma delle funzioni aziendali (allegare schema).

Dati quantitativi (consistenze al 30 settembre 1993)

Debiti verso banche..

Attività di leasing:

importo dei crediti impliciti nei contratti di leasing in essere
....;

ripartizione per localizzazione geografica dei contratti in essere (nord, centro, sud Italia, Paesi esteri).......................................
....;

ripartizione per tipologia di beni locati (es. immobili, macchinari e attrezzature, auto e mezzi di trasporto, ecc.) ....
....

Attività di credito al consumo:

importo dei crediti in essere ....
....;

ripartizione per localizzazione geografica dei crediti in essere (nord, centro, sud Italia, Paesi esteri)...
....;

ripartizione per finalizzazione dei crediti in essere (finalizzati, non finalizzati) ....
....

Attività di erogazione di altri finanziamenti:

importo dei crediti in essere ....,

ripartizione per localizzazione geografica dei crediti in essere (nord, centro, sud Italia, Paesi esteri)...
....;

Attività di emissione e gestione di carte di credito:

importo dei crediti in essere ....,

turnover (flusso dei crediti erogati nei primi nove mesi del 1993)
....

ALLEGATO D

ORGANO SOCIALE (1)

....

Cognome e nome ....
Luogo di nascita..
Data di nascita .... Sesso ....
Codice fiscale ....
Residenza...
Carica ricoperta ....
Organo nominante..
Data di nomina ....
Data scadenza prevista..
Data termine effettivo ....
Causa cessazione ....

(1) Da non indicare ove si tratti del direttore generale e di dirigenti muniti di rappresentanza.

93A6122

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, e il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1987;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 84, 85, 86, 87, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono così modificati, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 84. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 85 *(Titolo di ammissione)*. — Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 86 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5.500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette 5.500 ore totali la facoltà ha la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo, ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 87 *(Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline)*. — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Fermo restando l'obbligo di frequenza complessiva di 5.500 ore nell'intero corso di laurea, le ore assegnate a ciascuna area nel piano di studio-tipo possono essere ridotte o aumentate nei piani di studio individuali in misura non superiore al 10% dell'orario previsto nel

piano di studio-tipo. Il consiglio di corso di laurea può approvare per ciascuno studente un piano di studio che preveda comunque un numero di ore per ciascuna area non superiore o non inferiore del 10% all'orario previsto nel piano di studio-tipo (numero minimo di ore) e la concentrazione delle ore residue, anche in deroga al limite in aumento o diminuzione del 10%, per quell'area nella quale verrà svolta la tesi di laurea.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare in linea di massima almeno 1/3 dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale e lo studio individuale programmato). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti.

L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarità dei docenti

Le discipline corrispondono alla titolarità dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art 88 (*Corsi monografici*) — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente puo frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 89 (*Esami*). — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti in apposite sessioni non coincidenti con il periodo di lezioni, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni effettivi. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici Nel determinare il voto di esame il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, indicano i periodi nei quali i singoli debbono essere effettuati.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato. Il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi córsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 90 (*Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico*). — Lo studente dovrà seguire il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 91 (*Esame di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5.500 ore di didattica e aver superato i relativi esami nonché aver elaborato la tesi di laurea Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 92 (*Tirocinio post-laurea*). — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà attenersi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1989.

Art. 93 (*Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati*).

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà, per le rispettive competenze, possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Nel predisporre piani di studio alternativi ovvero nell'approvare piani di studio individuali, il consiglio di corso di laurea accerterà che vi sia previsto che la eventuale decurtazione di ore per ciascuna area e corso integrato non risulti superiore al 10% rispetto all'orario fissato nell'ordinamento tabellare. La concentrazione delle ore residue, in deroga al limite in aumento del 10% potrà essere attribuita, nei piani di studio alternativi ed in quelli individuali, ad uno o più corsi integrati di una stessa area e, comunque, affini e, inoltre, potrà essere cumulato con il monte-ore del tirocinio elettivo (area 6) o utilizzata ai fini della preparazione della tesi di laurea.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 94 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi.

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline.

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale, del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica,
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato).
chimica applicata alle scienze biomediche:
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate; organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica (afferente alla medicina interna);
fisiopatologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

Corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico.

Disciplina:

lingua inglese.

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato).
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale.

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene,
metodologia epidemiologica clinica

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio,

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale

Discipline:

anatomia patologica I (corso integrato).
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato)
gastroenterologia;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato).
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia,
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo,
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia del metabolismo;
chirurgia generale;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna;
chirurgia generale.

Numero di ore: 875.

9 *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica,
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;
medicina dello sport;
medicina delle dipendenze e alcoologia;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato)
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato)
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale;
cardiologia pediatrica.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale;
ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica e immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;
tossicologia industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 4 ottobre 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A6060

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto rettorale n. 124/92 del 1° febbraio 1992, in ordine del quale presso l'Università degli studi di Urbino è stata istituita la facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 15 settembre 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 24 settembre 1993, con la quale il consiglio della facoltà di scienze politiche ha riproposto una nuova modifica di statuto intesa ad ottenere l'inserimento dell'ordinamento didattico della facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche, adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 29 luglio 1933 e trasmesso a questa Università con ministeriale n. 3285 del 23 settembre 1993;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alle indicazioni contenute nella predetta nota ministeriale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche, a partire dall'anno accademico 1993-94, viene come appresso determinato:

ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 1. — La facoltà di scienze politiche ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo della teoria e scienza della politica e dei sistemi politici interni e internazionali attraverso la conoscenza dei fenomeni di natura storica, giuridica ed economico-sociale che tradizionalmente vi afferiscono.

La facoltà assicura una preparazione generale, specifica e integrata secondo le specializzazioni consentite dai diversi indirizzi.

La didattica e la ricerca intendono contribuire alla formazione scientifica e professionale al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro, nell'ambito della pubblica amministrazione, dei pubblici servizi e nel settore privato, con riferimento ai processi di globalizzazione e di integrazione europea.

Art. 2. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche e di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge

Art. 3. — Il corso degli studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione articolato nei seguenti cinque indirizzi:

politico-amministrativo;

politico-economico;

politico-internazionale,

politico-sociale,

storico-politico.

Il consiglio di facoltà delibera l'attivazione degli indirizzi tenuto conto delle risorse umane, dei fondi e delle attrezzature a disposizione

Art. 4 — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a non meno di venti corsi annuali, oltre a quelli relativi a due lingue straniere.

Le lingue straniere sono insegnamenti biennali. È previsto un unico esame alla fine del biennio.

Art 5. — Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori per tutti e precisamente:

I Anno

1) istituzioni di diritto privato;

2) istituzioni di diritto pubblico:

3) statistica:

4) storia delle dottrine politiche;

5) storia moderna.

II Anno

6) diritto costituzionale italiano e comparato;

7) economia politica;

8) sociologia;

9) storia contemporanea.

Art. 6. — Dopo il biennio propedeutico, il corso di laurea è articolato in indirizzi di specializzazione con alcune materie caratterizzanti obbligatorie e altre materie di insegnamento opzionali a scelta dello studente, come da piano di studi da predisporre di norma all'inizio del III anno.

L'indirizzo politico-amministrativo intende fornire una formazione adeguata alla conoscenza di istituzioni, eventi e processi politico-amministrativi della realtà contemporanea. La fisionomia multidisciplinare dell'indirizzo è rivolta alla comprensione della complessità delle dinamiche del nostro sistema nella interazione continua con i processi di integrazione europea. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

diritto amministrativo,

istituzioni di diritto e procedura penale;

scienza della politica;

scienza delle finanze e diritto finanziario;

contabilità di Stato;

politica economica e finanziaria;

lingua inglese

L'indirizzo politico-economico mira a fornire una formazione composita che integri le conoscenze relative a due principali aree. Da un lato l'analisi del sistema economico, con particolare riferimento ai meccanismi di funzionamento dei mercati ed alla gestione dell'impresa; dall'altro la conoscenza delle istituzioni che regolano i rapporti tra le imprese, gli enti pubblici e l'amministrazione. Una particolare attenzione didattica viene rivolta alle organizzazioni, legislazioni e istituzioni comunitarie e internazionali. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

politica economica e finanziaria;

economia dell'impresa;

economia internazionale;

scienza delle finanze e diritto finanziario;

economia e politica industriale;

storia delle dottrine economiche;

lingua inglese.

L'indirizzo politico-internazionale vuole offrire una conoscenza delle origini e del funzionamento del sistema internazionale nei suoi aspetti politici, giuridici, economici, sociali e culturali. In particolare, la didattica dell'indirizzo assicura strumenti di analisi e interpretazione di eventi e processi per operare nell'ambito delle organizzazioni ed istituzioni comunitarie europee, nonché

delle imprese e attività pubbliche e private che intrattengono relazioni con l'estero. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

diritto internazionale;

ordinamento delle Comunità europee;

organizzazione internazionale;

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;

storia dei trattati e politica internazionale;

lingua inglese.

L'indirizzo politico-sociale è finalizzato alla formazione di attitudini scientifiche per la comprensione dei fenomeni sociali ed è articolato negli approcci storico-sociologico, psico-antropologico e teorico-politico. In particolare, l'indirizzo intende fornire metodi e strumenti per la rilevazione, formalizzazione e interpretazione della fenomenologia sociale e culturale. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

scienza della politica;

sociologia politica;

politica economica e finanziaria;

storia sociale;

antropologia culturale;

psicologia sociale;

lingua inglese.

L'indirizzo storico-politico prepara alla comprensione dei principali eventi e processi storico-politici del mondo moderno e contemporaneo nelle sue varie interazioni. Nell'indirizzo vengono articolate una prospettiva storica comprendente un vasto complesso di fenomeni politici, economici e giuridici e una prospettiva dedicata alla conoscenza della storia del pensiero politico. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

geografia politica ed economica;

storia dei partiti e dei movimenti politici;

storia delle istituzioni politiche;

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;

storia dei trattati e politica internazionale;

lingua inglese.

Art. 7. — Per ogni indirizzo il consiglio di facoltà provvederà a predisporre all'inizio di ogni anno accademico, accanto agli insegnamenti caratterizzanti, un elenco di insegnamenti obbligatori e opzionali scelti fra quelli indicati all'art. 11 o compresi in altri indirizzi.

Nei piani di studio individuali potranno essere inseriti di norma solo gli insegnamenti che sono stati attivati per l'anno accademico a cui i piani suddetti si riferiscono.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà.

Art. 8. — Lo studente, all'inizio del terzo anno di corso, sceglie uno degli indirizzi e aggiunge agli insegnamenti obbligatori gli insegnamenti opzionali scelti fra quelli attivati dalla facoltà.

Gli insegnamenti opzionali possono appartenere anche ad indirizzi diversi da quello prescelto secondo le condizioni stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 9. — Lo studente può anticipare al biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, oltre alle lingue, fermo restando il rispetto delle propedeuticità, che andranno a detrazione dal numero degli insegnamenti del secondo biennio purché coerenti con l'indirizzo prescelto.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Art. 10. — Le propedeuticità, valide anche per gli studenti provenienti da altre sedi o facoltà, sono le seguenti: l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve essere sostenuto prima di quello di diritto costituzionale italiano e comparato e di diritto amministrativo; l'esame di economia politica deve essere sostenuto prima di quello di politica economica e finanziaria e di scienza delle finanze e diritto finanziario; l'esame di storia moderna deve essere sostenuto prima di quello di storia contemporanea, storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici, storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa; l'esame di storia contemporanea deve essere sostenuto prima di quello di storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici; l'esame di istituzioni di diritto privato deve essere sostenuto prima di diritto internazionale privato e di altri eventuali esami di diritto del settore privatistico. Se previsti nel piano di studio, è consigliabile sostenere gli esami di diritto internazionale, organizzazione internazionale e ordinamento delle Comunità europee in quest'ordine.

Art. 11. — Oltre agli insegnamenti del biennio propedeutico di cui all'art. 5, e agli insegnamenti caratterizzanti dei singoli indirizzi di cui all'art. 6, le materie di insegnamento da impartire verranno scelte fra quelle indicate nel seguente elenco:

analisi finanziaria e finanza aziendale;

criminologia;

demografia;

diritto aereo-spaziale;

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto commerciale internazionale;

diritto comune;

diritto degli enti locali;

diritto dei Paesi socialisti;

diritto del lavoro;

diritto dell'ambiente;

diritto dell'economia;

diritto della navigazione;
diritto diplomatico e consolare;
diritto ecclesiastico;
diritto ed economia delle fonti di energia,
diritto industriale;
diritto internazionale privato;
diritto parlamentare;
diritto penale commerciale;
diritto penitenziario;
diritto privato comparato,
diritto processuale amministrativo;
diritto processuale civile;
diritto processuale tributario;
diritto pubblico anglo-americano;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto sammarinese;
diritto sanitario;
diritto tributario.
diritto urbanistico.
dottrina dello Stato;
econometria;
economia aziendale;
economia degli investimenti,
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia dei trasporti;
economia dell'ambiente;
economia della cooperazione;
economia delle Comunità europee;
economia e politica agraria;
economia e politica dei trasporti;
economia e politica del lavoro;
economia e politica monetaria;
economia e tecnica delle aziende industriali;
economia europea;
economia regionale;
elaborazione automatica dell'informazione;
ermeneutica politica;
filosofia del diritto;
filosofia della politica;
giustizia costituzionale;
istituzioni politiche comparate;
legislazione del lavoro;
legislazione sociale;
lingua araba;
lingua francese;
lingua giapponese;
lingua russa;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
matematica per economisti;
matematica per scienze sociali;
metodologia della ricerca storica;
metodologia della scienza politica;
ordinamento giudiziario;
ordinamento regionale;
organizzazione economica internazionale;
organizzazione politica europea;
pianificazione ed organizzazione territoriale;
politica comparata;
politica economica europea;
politica economica regionale;
politica internazionale;
politica locale;
principi di economia politica e statistica;
programmazione economica;
relazioni internazionali;
scienza dell'amministrazione;
sistema politico italiano;
sociologia del diritto;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia economica;
sociologia giuridica;
sociologia religiosa;
sociologia urbana e rurale;
statistica economica;
storia degli antichi Stati italiani;
storia degli Stati Uniti;
storia dei movimenti sindacali;
storia del Cristianesimo;
storia del diritto italiano;
storia del giornalismo;
storia del pensiero politico;
storia del pensiero sociologico;
storia del Risorgimento;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia dell'industria;
storia dell'integrazione europea;
storia dell'Università;
storia della Chiesa;

storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della filosofia politica;
storia della storiografia;
storia delle codificazioni;
storia delle Costituzioni moderne;
storia delle istituzioni parlamentari;
storia delle relazioni internazionali;
storia e istituzioni del mondo musulmano;
storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente;
storia e istituzioni dell'Africa subsahariana;
storia e istituzioni dell'America Latina;
storia e istituzioni dell'Unione Sovietica;
storia e politica monetaria;
storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa;
storia economica;
storia marittima;
storia moderna e contemporanea dell'Africa;
storia moderna e contemporanea dell'Asia;
storia politica e diplomatica dell'Asia orientale;
tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
tecnica industriale e commerciale;
teoria e politica dello sviluppo;
teoria generale del diritto.

Art. 12. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta. Il tema della dissertazione è scelto dallo studente, di concerto con il professore titolare, tra le materie nelle quali ha superato gli esami o comprese nel suo piano di studio.

In caso di trasferimento da altre facoltà o sede universitaria, lo studente non potrà scegliere il tema della dissertazione nell'ambito di materie attinenti ad esami sostenuti in altre sedi.

In caso di seconda laurea, la materia oggetto di dissertazione dovrà essere diversa da quella della prima laurea.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 13. — I laureati (anche se plurilaureati) in giurisprudenza, in economia e commercio, in sociologia e in scienze statistiche sono amessi al terzo anno di corso.

All'inizio di tale anno scelgono l'indirizzo e formulano il proprio piano di studi.

Art. 14. — La facoltà decide caso per caso circa l'abbreviazione dei corsi e il riconoscimento di esami sostenuti in altre facoltà o studi compiuti presso istituti italiani o stranieri.

Art. 15. — Il presente ordinamento didattico entra in vigore con l'anno accademico 1993-94 e si applica a tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono per trasferimento in tale anno accademico.

Per gli altri studenti resta in vigore a esaurimento il precedente ordinamento salvo l'opzione per il nuovo ordinamento didattico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 7 ottobre 1993

Il rettore: Bo

93A6101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Regefi S.r.l.», con sede legale in Milano, già riferita alla società Revisori associati - Società fiduciaria di revisione S.r.l. di Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, a seguito di modifica della denominazione sociale.

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Sofidear S.r.l.», con sede legale in Roma, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 20 marzo 1979 e 18 aprile 1983, alla società «La Compagnie Fiduciarie S.p.a.», con sede legale in Milano, è revocata per scioglimento della società.

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 28 marzo 1941 e 12 febbraio 1987, alla società «Fimi - Fiduciaria mobiliare e immobiliare S.p.a.», in sigla «Fimi S.p.a.», con sede legale in Roma, è revocata per scioglimento della società.

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1993, emanato dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 11 ottobre 1988 e 25 febbraio 1992, alla «Fiduciaria Cavour S.p.a.», con sede legale in Bologna è revocata per scioglimento della società.

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 19 settembre 1988, alla società «Fiduciaria del Giglio S.r.l.», con sede legale in Firenze, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 con eliminazione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

93A6135

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna statale di Castelnuovo Val di Cecina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2531, Sett. I del 4 agosto 1993, il direttore didattico di Pomarance è stato autorizzato ad accettare la donazione in favore della scuola materna statale di Castelnuovo Val di Cecina di un televisore Color Mivar 28 pollici con telecomando del valore di L. 767.000 offerto dai genitori dei bambini frequentanti la predetta scuola materna.

93A6123

Autorizzazione alla scuola materna statale di Rigutino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Arezzo prot. n. 86/1993 Div. II del 17 aprile 1993, il direttore didattico del 5° circolo di Arezzo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Grunding in favore della nuova scuola materna statale di Rigutino offerto dalla sig.ra Leoni Maria.

93A6124

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica del Comitato italiano progetto Mielina, in Roma, e autorizzazione allo stesso ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1993, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Comitato italiano progetto Mielina (C.I.P.M.), con sede in Roma, piazza S. Onofrio n. 4, è stato approvato il relativo statuto composto dall'art. 1, cinque commi e dall'art. 2 tredici commi, debitamente vistato e contestualmente è stato autorizzato il Comitato stesso ad accettare l'eredità di lire 100 milioni in titoli di stato, disposta dalla signora Laurina Borlandi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gregorio Rossi, notaio in Pavia, numero di repertorio 133834.

93A6130

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 6 settembre 1993, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta del comune di Jesi con atto a rogito dott. Marcello Pane, notaio in Jesi, numero di repertorio 24413 e consistente in un terreno sito in Jesi, via Galladoro, della superficie di circa 2720 mq, distinto al catasto al foglio n. 65 con il n. 355, da destinare alla costruzione della nuova sede del sottocomitato C.R.I. di Jesi.

93A6126

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 6 settembre 1993, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare un immobile sito in Trieste, via della Fornace n. 4, al prezzo di L. 372.000.000, da destinare al ricovero delle ambulanze in dotazione al comitato regionale C.R.I. di Trieste.

93A6127

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, in Fano

Con decreto ministeriale 6 settembre 1993 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari (A.P.M.C.), con sede in Fano (Pesaro), via Finaudi n. 4 e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 25 articoli, debitamente vistato.

93A6128

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 6 settembre 1993, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Annina Zantonelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Antonio Mascheroni, notaio in Monza, numero di repertorio 82609 e consistente nel 50% delle liquidità rimanenti, per un ammontare di L. 16.671.000.

93A6129

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana diabetici, in Milano

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993, è stata riconosciuta la personalità giuridica della F.A.N.D. - Associazione italiana diabetici, con sede in Milano, via B. Rucellai, 46/8 e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 43 articoli, debitamente vistato.

93A6131

Modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana per la difesa degli interessi dei diabetici, in Roma

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, sono approvate le modifiche dello statuto dell'Associazione italiana per la difesa degli interessi dei diabetici - A.I.D. con sede in Roma composto di 27 articoli debitamente vistato.

93A6132

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 novembre 1993

Dollaro USA	1636,74
ECU	1851,15
Marco tedesco	965,06
Franco francese	276,69
Lira sterlina	2422,38
Fiorino olandese	859,72
Franco belga	45,179
Peseta spagnola	12,062
Corona danese	241,39
Lira irlandese	2289,64
Dracma greca	6,750
Escudo portoghese	9,401
Dollaro canadese	1250,85
Yen giapponese	15,216
Franco svizzero	1088,98
Scellino austriaco	137,22
Corona norvegese	222,22
Corona svedese	200,63
Marco finlandese	283,71
Dollaro australiano	1107,25

93A6182

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Scioglimento degli organi di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo, e nomina dell'amministratore straordinario.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1993, registro n. 6 Turismo, foglio n. 194, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)* e *c)*, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante l'ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, cessano dalle loro funzioni dalla data di emanazione del presente decreto.

Il dott. Giancarlo Lunati è nominato amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente nazionale italiano per il turismo per la durata di mesi sei.

All'amministratore straordinario sono conferiti i poteri spettanti agli organi dell'ENIT di cui al precedente articolo.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'amministratore straordinario, si provvede alla nomina di un amministratore straordinario aggiunto con i compiti attribuiti in via generale o in singoli casi dall'amministratore straordinario.

All'amministratore straordinario e, nella misura del 50%, all'amministratore straordinario aggiunto sono corrisposte, proporzionalmente alla durata della carica e con oneri a carico del bilancio dell'ENIT, le indennità previste per il presidente dell'ENIT dagli articoli 1 e 4 del decreto interministeriale 12 maggio 1992.

93A6125

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Xitta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Xitta, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 ottobre 1993 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Xitta, S.c.r. ill., con sede in Xitta (Trapani) — posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore al Bilancio e alle Finanze della regione siciliana in data 16 ottobre 1993, in applicazione degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, comma primo, lettera *a)*, L.B., come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 — il prof. avv. Mario Serio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 58, comma secondo, della citata L.B.

93A6137

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelvetrano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelvetrano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 ottobre 1993 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelvetrano, S.c. r.l., con sede in Castelvetrano (Trapani) — posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore al Bilancio e alle Finanze della regione siciliana in data 13 ottobre 1993, in applicazione degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, comma primo, lettere *a)* e *b)*, L.B., come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 — il dott. Alessandro Grange è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 58, comma secondo, della citata L.B.

93A6138

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189